



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA

L'anno 2018 il giorno quindici del mese di marzo negli uffici della FIM in Milano, Via Piranesi n. 46, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale ex. articolo 75 reg. giust. nelle persone di:

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. V. Carughi

Avv. A. Vitale

nel procedimento disciplinare a carico del tesserato FIM il sig. Ennio Manfredini - difeso dall'Avv. Massimo Burgazzi del foro di Piacenza- proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, il sig. Vincenzo Iaconianni,

VISTI

- il Provvedimento n. 1/2018 emanato dall'Ufficio del Procuratore Federale, del 27 dicembre 2017;
- l'atto di opposizione al sopra citato provvedimento del sostituto procuratore federale n. 1/2018, proposto dall'incolpato Ennio Manfredini;
- gli artt. 1,2,6 e 19 lettera f) del Regolamento di Giustizia FIM;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato FIM il sig. Ennio Manfredini proposto dal Presidente della Federazione Italiana Motonautica, il sig. Vincenzo Iaconianni.

In via preliminare, si rileva che l'Avv. Burgazzi, difensore dell'incolpato Ennio Manfredini, solleva due eccezioni, l'una concernente il versamento della tassa-esposto a fronte del deposito della denuncia presentata da parte del Presidente Iaconianni e l'altra attinente al *tema decidendum* chiedendo che questo sia circoscritto e che vengano identificati con precisione i fatti contestati affinché il sig. Manfredini possa esercitare il proprio diritto alla difesa.





Entrambe le eccezioni sono rigettate dal Tribunale in quanto reputate infondate. In merito alla prima eccezione il Tribunale ritiene che le affermazioni e le considerazioni esposte da parte dell'incolpato sulla pagina Facebook contestata sono rivolte al sig. Vincenzo Iaconianni nella propria qualità di Presidente della Federazione Motonautica pertanto l'attività di quest'ultimo è da considerarsi un'azione che il sig. Vincenzo Iaconianni svolge nella propria veste istituzionale in virtù del combinato disposto dell'art. 24 dello Statuto federale e dell'art. 6 del Regolamento, la quale conseguentemente non può considerarsi attività soggetta al deposito di somme di denaro. In relazione alla seconda eccezione, il Tribunale ritiene che la condotta tenuta dal sig. Manfredini sia adeguatamente circoscritta disciplinare e che l'incolpato possa legittimamente esercitare il proprio diritto alla difesa.

E' opinione di questo Tribunale che la condotta tenuta dall'incolpato il sig. Ennio Manfredini avente ad oggetto la pubblicazione sulla pagina Facebook, da quest'ultimo appositamente creata, di quesiti riguardanti l'operato del Presidente Iaconianni e della Federazione Motonautica, violi l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia FIM, ove la richiamata disposizione prevede espressamente che " [...] a tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali [...]". Nel caso di specie, l'incolpato ha volutamente ed in maniera tendenziosa pubblicato una serie di domande il cui obiettivo era manifestamente quello di gettare discredito sulla figura istituzionale del Presidente della Federazione Motonautica, procurando un danno di immagine alla Federazione.

Le modalità con cui il tesserato FIM esprime le proprie opinioni hanno carattere diffamatorio. La natura diffamatoria si ravvisa dal momento che vengono pubblicate, su una bacheca accessibile a terzi, espressioni ingiuriose visibili ad una moltitudine di soggetti in assenza della persona offesa, ledendone l'identità personale ed istituzionale. Tali espressioni risultano chiaramente finalizzate a distorcere, alterare, travisare ed offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico e professionale dell'individuo, mediante l'offesa della sua reputazione¹.

¹ L'orientamento della Corte di Cassazione ricostruisce in modo particolarmente ampio il contesto operativo del delitto di diffamazione ex art. 595 c. p. ritenendo sussistente detta fattispecie nel caso in cui sia posta in essere una condotta lesiva dell'identità personale diretta a distorcere, alterare, travisare e offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo, mediante l'offesa della sua reputazione (Cass., Sez. V, sentenza del 2011, n. 37383).





Detta condotta è da ritenersi pertanto negligente, inappropriata e lesiva dell'onore e della professionalità del soggetto nei confronti della quale queste sono state rivolte, condotta che è espressamente vietata ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Giustizia FIM il quale prevede che *"Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione degli Organi Federali e degli Organismi Federali [...]"*.

Inoltre, il sig. Ennio Manfredini ha affermato consapevolmente fatti riguardanti la Federazione che si sono rivelati privi di verità *"Volevo fare un appello al Presidente Vincenzo Iaconianni, perché invece di fare promesse a destra e a manca per raccogliere più deleghe possibili, non raccoglie le 20 che servono per poter essere eletto presidente e lasci la possibilità ad altri di potersi candidare. Siamo stufo di elezioni Bulgare!!! Giocatela con argomenti e programmi che potrai spiegare in assemblea e te la giochi democraticamente"* oppure *"Da imprenditore per me sarebbe già stato licenziato, basterebbe guardare le gare su suolo italiano per capire che il business plan è fallimentare in tutte le nostre discipline"*, violando la medesima disposizione normativa del regolamento FIM nella parte in cui è espressamente previsto che *"Analogha sanzione si applica a chi con parole, scritti od azioni affermi consapevolmente fatti riguardanti la Federazione ed i suoi Organi che si rivelino falsi o tesi a falsificare la realtà degli eventi, delle situazioni e delle circostanze [...]"*.

Non v'è dubbio che le modalità tramite le quali l'inculpato si è rivolto al Presidente Vincenzo Iaconianni non conferiscano a quest'ultimo alcuna possibilità di contestare, considerato che il Presidente della Federazione - nella sua veste di Organo Istituzionale - non può essere posto in una posizione parificata rispetto ad un Tesserato FIM, poiché l'offeso è chiamato in causa non in qualità di persona fisica, bensì in qualità di Organo Istituzionale. Ne consegue che, qualora l'intenzione del sig. Manfredini fosse stata quella di imputare al sig. Vincenzo Iaconianni il sospetto di condotte penalmente rilevanti - o comunque assunte in violazione di norme e regolamenti anche Federali - riguardanti la sua funzione, avrebbe dovuto rivolgersi alle opportune sedi preposte allo scopo (i.e. Procura Federale o Procura della Repubblica). L'aver esternato mediante diffusione via social network evidenti dubbi sulla correttezza dell'operato istituzionale del Presidente (inteso evidentemente come Organo Istituzionale e non come persona fisica), di fatto impedendo alla Federazione di dare formale e corretta risposta nel rispetto delle forme previste, costituisce violazione chiara del principio giuridico ed etico della libertà d'espressione, non potendo un Ente interloquire con la libertà di espressione propria di una persona fisica. Le accuse esposte, la cui fondatezza



non risulta peraltro provata né accertata nemmeno sommariamente, rientrano quindi chiaramente nel perimetro delle condotte vietate dal sopra citato articolo 6.

Nella condotta tenuta dal sig. Manfredini si ravvisano inoltre chiaramente gli estremi della circostanza aggravante ex articolo 19 lettera l), ossia "aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazione lesiva della figura e dell'autorità degli organi federali", il che impone l'applicazione di un aggravamento della pena rispetto a quella applicabile sulla base della cornice edittale della violazione commessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna la condotta del sig. Ennio Manfredini comminando la sanzione inibitiva da ogni attività sportiva ai sensi dell'articolo 23 lettera g) per un periodo di tempo di tre mesi e la sanzione pecuniaria pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) in solido con la società.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 18.40 del giorno 15 marzo 2018.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 15 marzo 2018

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. V. Carughi

Avv. A. Vitale